Sistema di Segnalazione Interno

VERSIONE 3

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
S.I.S. Segnaletica Industriale Statale S.r.l.
il 21/11/2024.

Contenuti

1. Sommario

SIS ha introdotto il presente Sistema di Segnalazione Interno (di seguito "**SSI**") poiché, nell'ambito delle proprie attività, desidera attenersi ai più alti standard di affidabilità e integrità.

Per un'azienda come SIS, una reputazione impeccabile è assolutamente essenziale.

Attraverso il SSI, disponibile all'indirizzo:

https://whistleblowersoftware.com/secure/db590e8d-a418-4dd7-905c-057e59b2283f

SIS desidera darvi la possibilità di segnalare alcune violazioni di legge nonché dei principi di buona condotta approvati da SIS.

Tale piattaforma interna viene messa a disposizione dell'utente ai sensi del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (di seguito il "**Decreto Whistleblowing**").

Il Decreto Whistleblowing si applica alle società italiane (i) con più di 50 dipendenti (ii) che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle Parti I. B e II dell'Allegato al Decreto Whistleblowing o (iii) che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.

Se venite a conoscenza o siete testimoni di una possibile violazione della legge o dei principi di buona condotta approvati da SIS, vi invitiamo a segnalare la circostanza tramite il vostro responsabile o utilizzando il SSI. In questo modo sarà possibile intraprendere un'azione tempestiva ed efficace per risolvere le violazioni ed evitare, se del caso, di utilizzare i canali gestiti dalle autorità pubbliche.

La presente policy (di seguito la "**Policy**") ha in particolare lo scopo di informare l'utente sul funzionamento del SSI, sulle modalità di trattamento delle segnalazioni, sui dati raccolti in questo contesto e sulla protezione di cui l'utente gode in qualità di Whistleblower secondo le condizioni stabilite dal Decreto Whistleblowing.

2. Definizioni

- *ANAC:* l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ossia l'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
- *Codice Privacy: Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 ("Disposizioni per*

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE").

- *Compliance Committee*: comitato debitamente autorizzato ai sensi del GDPR e del Codice Privacy e responsabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Whistleblowing, della ricezione e dell'elaborazione delle segnalazioni e composto come segue:
  - il Compliance Officer locale;
  - il Group Chief Financial Officer di Interparking;
  - il Group Compliance Officer di Interparking (di seguito il "**Group Compliance Officer**");
  - il Consulente Legale Esterno.
- *Consulente Legale Esterno*: un primario studio legale incaricato come membro esterno del Compliance Committee.
- *Contesto lavorativo:* le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto Whistleblowing attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- *Decreto Whistleblowing:* Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, "*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- *Direttiva Whistleblowing:* Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- *Facilitatore:* persona fisica che assiste il Whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- *Gruppo:* SIS e tutte le società o entità giuridiche controllate da SIS (filiali) o qualsiasi società o entità giuridica che controlla SIS (società madre) o qualsiasi società o entità giuridica anch'essa controllata dalla società madre (società sorella); il termine controllo deve essere inteso come definito nell'articolo 1:14 del Codice delle Società e delle Associazioni dello Stato del Belgio.

- *GDPR*: Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
- *Informazioni sulle Violazioni:* informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del Decreto Whistleblowing nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- *Interparking SA:* si riferisce a INTERPARKING SA, la cui sede legale si trova a 1000 Bruxelles, via Brederode 9, ed è iscritta al Registro delle Imprese belga con il numero di società 0403.459.919, capogruppo di SIS.
- *Organismo di Vigilanza (OdV):* organismo interno preposto al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
- *Persona coinvolta:* la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- *SIS:* si riferisce a Segnaletica Industriale Statale S.r.l., la cui sede legale si trova a Corciano (PG), Via Torquato Tasso 12, 06073, Frazione Mantignana Stradario 80904, ed è iscritta al Registro delle Imprese dell'Umbria al numero 00162020549.
- *Terzi:* persone che non sono né Whistleblower né Facilitatori, e che sono legate al Whistleblower, e che rischiano di essere oggetto di ritorsioni in un Contesto Lavorativo, come ad esempio colleghi o parenti del Whistleblower.
- *Violazioni:* comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come meglio specificati al punto 3.1. di seguito.
- *Whistleblower*: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

3. Ambito di applicazione del SSI

SIS ha creato il SSI, uno strumento che può essere utilizzato attraverso un portale online messo a disposizione dalla società danese "Formalize ApS", con sede legale in Kannikegade 4 presso 8000 Aarhus C (Danimarca). All'interno della piattaforma sarà possibile accedere al canale di segnalazione dedicato a SIS.

La presente Policy definisce le condizioni di utilizzo del SSI all'interno di SIS. L'attuazione delle procedure descritte nel presente documento non esclude l'osservanza delle disposizioni contenute in ulteriori policy e procedure, comprese quelle adottate a livello di Gruppo, applicabili alle attività ivi contemplate.

3.1. Violazioni (presunte) da prendere in considerazione

Il SSI ha ad oggetto la segnalazione di Violazioni e Informazioni sulle Violazioni relative alle seguenti aree, secondo quando previsto dal Decreto Whistleblowing:

(i) comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi dello stesso;

(ii) eventuali violazioni relative a reati che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto Whistleblowing o della normativa interna di recepimento degli atti dell'Unione Europea di cui all'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (anche se non inclusi nell'Allegato al Decreto), relative ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- protezione dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- salute pubblica
- protezione dei consumatori;
- protezione della vita privata e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

(iii) qualsiasi Violazione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione Europea, come indicato nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e come specificato nelle relative disposizioni di attuazione del diritto comunitario o nazionale;

(iv) qualsiasi violazione relativa al mercato interno dell'Unione Europea, come indicato nell'articolo 26(2) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea come spazio senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possono circolare liberamente, comprese le violazioni delle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea;

(v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o lo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione europea di cui sopra.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi precisi e concordanti, riportare le informazioni che ne costituiscono l'oggetto nel modo più dettagliato possibile ed essere supportate, se necessario, da un'adeguata documentazione.

Le seguenti attività non sono incluse tra le Violazioni:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste relative a un interesse personale del Whistleblower che riguardano esclusivamente i suoi rapporti di lavoro individuali, o inerenti ai suoi rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori;
- violazioni relative alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni di attuazione dell'ordinamento italiano, indicate nella Parte II dell'Allegato al Decreto Whistleblowing, che già garantiscono particolari procedure di segnalazione in alcuni settori specifici (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente).

Qualsiasi violazione dei principi di buona condotta approvati da SIS segnalata attraverso il SSI che non rientri in nessuna delle aree di applicazione sopra menzionate sarà notificata al Group Compliance Officer e/o al Compliance Officer locale, a seconda dei casi, per essere esaminata al fine di adottare le misure appropriate ai sensi dei principi di buona condotta approvati da SIS. Tuttavia, la protezione specifica di cui all'articolo 7 della presente Policy non si applica a tali segnalazioni.

Se la segnalazione è presentata a una persona diversa dal Compliance Committee ed è chiaro che si tratta di una segnalazione *whistleblowing* (ad esempio, con la dicitura esplicita "*whistleblowing*" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della segnalazione), deve essere trasmessa, entro 7 giorni dal ricevimento e senza conservarne una copia, al Compliance Committee.

Per alcune aree che non rientrano nel campo di applicazione di cui sopra, esistono altri canali di segnalazione (cfr. punto 9 "*Whistleblowing* esterno").

3.2. Chi può usare il SSI?

Il SSI è accessibile per qualsiasi segnalazione contenente Violazioni e Informazioni sulle Violazioni di cui le persone sottoelencate hanno avuto conoscenza nell'ambito di un Contesto Lavorativo di SIS:

- dipendenti e coloro il cui rapporto di lavoro è terminato;
- candidati;
- tirocinanti e apprendisti retribuiti e non retribuiti;

- consulenti e fornitori di servizi indipendenti, professionisti, nonché i lavoratori o i collaboratori di enti che forniscono beni o servizi o realizzano opere per conto di terzi;
- lavoratori temporanei;
- volontari;
- soci, amministratori e qualsiasi altra persona facente parte dell'organo di amministrazione, gestione o supervisione di SIS o di un'entità del Gruppo, compresi i membri non esecutivi, retribuiti o meno.

Tra i Whistleblower rientrano anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con SIS non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo la cessazione del rapporto, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

4. Come deve essere usato il SSI?

4.1. SSI

Il SSI fornisce un mezzo unico e diretto a disposizione di tutti i Whistleblowers per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni interne sulle violazioni in conformità al punto 3.1.

Il SSI è accessibile cliccando su questo link:

https://whistleblowersoftware.com/secure/db590e8d-a418-4dd7-905c-057e59b2283f

che vi darà accesso a una piattaforma da cui potrete inviare la vostra segnalazione.

A tal proposito, la piattaforma prevede più canali che sono debitamente segregati e dedicati a ogni singola entità appartenente al Gruppo.

Le segnalazioni relative alle diverse società del Gruppo possono essere effettuate in base ai rispettivi principi SSI, a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni, attraverso il canale dedicato nella piattaforma comune.

In caso di problemi tecnici legati alla piattaforma, i segnalanti che desiderano riportare una violazione sono invitati a contattare direttamente il Group Compliance Officer all'indirizzo e-mail ias@interparking.com.

Le segnalazioni interne possono essere inviate tramite il SSI per iscritto o oralmente. Il SSI può essere utilizzato anche per inviare una segnalazione in forma anonima.

La segnalazione può essere effettuata anche incontrando personalmente il Compliance Committee, o uno dei suoi membri delegati, su esplicita richiesta del Whistleblower inviata tramite il portale online. L'incontro (di persona o in videoconferenza) si terrà entro un termine ragionevole dalla richiesta (in linea di principio, un mese dalla richiesta).

Se la segnalazione dovesse avvenire durante una videoconferenza o un incontro fisico, la conversazione verrà registrata con il consenso del Whistleblower o, in mancanza di ciò, verrà

redatto un accurato verbale scritto della conversazione. Il Whistleblower verificherà il contenuto del verbale, lo correggerà se necessario, e lo firmerà.

L'accesso alle informazioni trasmesse tramite il SSI è strettamente limitato:

- ai membri del Compliance Committee;
- all'*International Audit & Risk Manager* di Interparking SA (cfr. punto 4.3.1);
- agli esponenti del *provider* della piattaforma, che potrebbero esservi esposti nell'ambito della loro attività di manutenzione della piattaforma informatica e di protezione dei dati ivi conservati; e
- ai rappresentanti del Consulente Legale Esterno, che saranno debitamente autorizzati al trattamento dei relativi dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, garantendo il pieno rispetto della riservatezza.

SIS ha inoltre informato preventivamente le organizzazioni sindacali.

4.2. Privacy e anonimità

Il Whistleblower può decidere di effettuare la segnalazione in forma anonima o di comunicare i propri dati personali, che saranno trattati con la massima riservatezza.

Se un Whistleblower decide di rivelare la propria identità quando effettua una segnalazione che rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (cfr. punto 3.1), le persone di cui al punto 4.1 che hanno accesso alle informazioni sull'identità contenute nella segnalazione devono mantenere la riservatezza dell'identità del Whistleblower in conformità al Decreto Whistleblowing.

Pertanto, l'identità del Whistleblower, fatte salve le seguenti disposizioni relative alla divulgazione alle autorità pubbliche, sarà resa nota solo se il Whistleblower vi acconsente espressamente e liberamente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Whistleblowing, l'identità del Whistleblower e ogni altra informazione da cui tale identità possa essere desunta - direttamente o indirettamente - non possono essere comunicate, senza l'espresso consenso del Whistleblower, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o gestire le segnalazioni.

Inoltre, l'identità del Whistleblower:

- nei procedimenti penali, è coperto da segretezza nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale;
- nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, non può essere divulgato fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito dei procedimenti disciplinari, non può essere divulgata, se la contestazione del relativo addebito si basa su indagini distinte e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti. Se l'accusa si basa in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Whistleblower è indispensabile per la difesa dell'imputato, la segnalazione

può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo se il Whistleblower acconsente espressamente alla divulgazione della sua identità. In tal caso, il Whistleblower deve essere informato per iscritto dei motivi della divulgazione dei dati riservati e gli deve essere chiesto per iscritto se intende dare il consenso alla rivelazione della propria identità, con l'avvertenza che, in caso contrario, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

Il Whistleblower sarà inoltre informato per iscritto dei motivi della divulgazione dei dati riservati, qualora la divulgazione dell'identità del Whistleblower e delle informazioni da cui tale identità può essere desunta, direttamente o indirettamente, sia indispensabile per la difesa del Whistleblower.

L'identità del segnalato, del Facilitatore e delle persone comunque coinvolte e citate nella segnalazione sono tutelate fino alla conclusione del procedimento avviato sulla base della segnalazione, con le stesse garanzie previste a favore del Whistleblower nel presente paragrafo.

Se il Whistleblower decide di fare una segnalazione anonima, ma fornisce dati che consentono a SIS di identificarlo, SIS avrà il diritto di trattare tali dati.

Se il Whistleblower effettua una segnalazione anonima, avrà la possibilità di richiedere di essere informato sull'indagine attraverso un link sicuro e anonimo con il quale SIS potrà contattarlo.

Il SSI consente al Whistleblower di cancellare la registrazione dell'indirizzo IP o dei suoi identificativi e, inoltre, non utilizza i *cookie*. Se il computer del Whistleblower appartiene a SIS o è collegato alla rete di SIS, esiste il rischio che l'indirizzo IP e/o gli identificativi del computer dello stesso vengano registrati nella cronologia del server di SIS attraverso il *back-up* mantenuto nei sistemi informatici di SIS. Il Whistleblower può prevenire questo rischio effettuando la segnalazione da un computer che non appartiene a SIS o che non è collegato alla rete di SIS.

Si raccomanda di effettuare le segnalazioni in forma non anonima, in quanto l'anonimato può rendere difficile lo svolgimento di un'indagine appropriata e l'adozione di adeguate misure di protezione del Whistleblower.

4.3. Gestione delle segnalazioni

4.3.1. Ruoli e responsabilità

Il Compliance Committee è il punto di contatto unico designato all'interno di SIS per gestire le segnalazioni effettuate. Tuttavia, il Compliance Committee può, a seconda della natura della Violazione segnalata, delegare a uno o più dei suoi membri, in tutto o in parte, la gestione delle segnalazioni, secondo criteri di prossimità, efficienza, competenza e adeguatezza.

In ogni caso sarà assistito dal Consulente Legale Esterno, debitamente autorizzato al trattamento dei relativi dati personali ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy, incaricato di ricevere e inoltrare al Compliance Committee tutte le segnalazioni effettuate tramite il SSI.

Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione riguardi condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai

sensi dello stesso, l'Organismo di Vigilanza sarà necessariamente coinvolto e delegato dal Compliance Committee in ogni fase del processo per eventuali valutazioni in merito.

Il Whistleblower può indicare nella sua segnalazione se un membro del Compliance Committee è personalmente coinvolto nella Violazione segnalata. In tal caso, il Consulente Legale Esterno garantirà che la segnalazione non sarà inviata a questo membro e l'identità del Whistleblower, di qualsiasi Facilitatore, o terza parte, non sarà rivelata a tale membro se risulta che sia in conflitto.

Se il Whistleblower indica nella sua segnalazione che tutti i membri del Compliance Committee sono coinvolti nella Violazione segnalata, e che quindi non dovrebbero essere a conoscenza della segnalazione o dell'identità del Whistleblower, il Consulente Legale Esterno trasmetterà in questo caso il contenuto della segnalazione, compresa l'identità del Whistleblower, se applicabile, all'International Audit & Risk Manager di Interparking SA.

In linea di principio, il trattamento delle segnalazioni sarà effettuato entro 3 mesi dall'invio della conferma di ricezione, che viene inviata entro un massimo di 7 giorni dalla ricezione della segnalazione. In assenza di tale comunicazione, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Entro lo stesso termine di 3 mesi, sarà inviato un *feedback* al Whistleblower, che sarà informato delle azioni previste o intraprese a seguito della sua segnalazione, nonché delle ragioni di tali azioni.

4.3.2. Valutazione iniziale delle segnalazioni

Il Compliance Committee, o alcuni dei suoi membri delegati, assistito dal Consulente Legale Esterno, condurrà una valutazione iniziale riservata di ogni segnalazione, per determinare se questa rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing prima di intraprendere un'indagine completa.

Se dalla valutazione iniziale risulta che la segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il Whistleblower ne sarà informato.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione qualora emergano informazioni fattuali sufficientemente dettagliate da rendere plausibile la violazione segnalata.

4.3.3. Investigazione a seguito di una segnalazione

Una volta completata la valutazione iniziale, il Compliance Committee, o alcuni dei suoi membri delegati, indagherà sui fatti indicati nella segnalazione. Potrà rivolgersi a qualsiasi esponente di SIS o a terzi, a seconda dei casi, senza che le informazioni relative all'identità del Whistleblower, degli eventuali Facilitatori o dei Terzi, siano divulgate a persone diverse da quelle autorizzate in base al punto 4.1. L'indagine può essere condotta anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni specializzati, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.

Il SSI mira a garantire che le azioni intraprese da chiunque sia responsabile della raccolta e/o del trattamento di una segnalazione rimangano riservate, e che siano rispettati i diritti di tutti. Infatti, tutte le persone autorizzate a leggere le segnalazioni in base al punto 4.1 si impegnano a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli del

trattamento delle segnalazioni, a non conservarli oltre il periodo di conservazione e a distruggerli o restituirli come previsto dal SSI.

Il Whistleblower può essere ascoltato (o su sua richiesta deve essere ascoltato) nel processo di gestione della segnalazione, anche attraverso l'acquisizione di contributi scritti e documenti.

Il Whistleblower sarà informato per iscritto della chiusura del fascicolo.

Gli esiti delle valutazioni di tutte le segnalazioni ricevute saranno comunicati periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Compliance Committee ha il compito di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza (se non già informati in precedenza), circa l'esito delle indagini e delle valutazioni svolte in merito alle segnalazioni che si sono rivelate fondate.

4.4. Informazioni alle persone coinvolte in una segnalazione

Qualsiasi persona direttamente o indirettamente coinvolta in una segnalazione ritenuta tale da giustificare ulteriori indagini sarà informata dal Compliance Committee, o alcuni dei suoi membri delegati, il prima possibile, in conformità alle disposizioni di legge applicabili e alla politica di SIS in materia di protezione dei dati personali — in particolare, l'articolo 14 del GDPR. Tuttavia, se esiste il serio rischio che la notifica della segnalazione comprometta le indagini sulle Violazioni segnalate o la possibilità di ottenere le prove necessarie, è possibile rinviare o astenersi dall'effettuare la notifica fino al momento in cui tale rischio non sussiste più.

Allo stesso modo, se dopo la valutazione iniziale il Compliance Committee, o alcuni dei suoi membri delegati, decide di chiudere il procedimento per mancanza di prove o per altre ragioni, o in caso di segnalazioni ripetitive che non contengono nuove informazioni significative, può decidere di non informare le persone coinvolte nella segnalazione.

Se la segnalazione effettuata contiene dati relativi a persone identificabili diverse dall'oggetto della Violazione segnalata, tali persone saranno informate come descritto sopra. Tuttavia, tali informazioni non dovranno contenere dati identificabili di altri soggetti interessati o del Whistleblower.

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Whistleblowing, la persona coinvolta in una segnalazione può essere ascoltata e può presentare note scritte e documentazione.

L'identità personale delle persone coinvolte in una segnalazione è protetta con le stesse garanzie riconosciute al Whistleblower fino al termine del procedimento avviato sulla base della segnalazione.

5. Protezione della privacy e dei dati personali

I dati personali dei Whistleblowers sono trattati e conservati in relazione alla gestione di tali fatti, sulla base delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, e nel rispetto dei seguenti principi:

- riservatezza dei dati;
- ogni persona sospettata sarà informata dal Compliance Committee entro i termini sopra indicati, dell'esistenza di una dichiarazione e dei fatti di cui è accusata;
- diritto di visionare i dati personali;
- diritto di correggere eventuali dati personali errati;
- diritto alla cancellazione dei dati personali incompleti o non utili a tale scopo, il cui trattamento è vietato, o che vengono conservati dopo la conclusione della procedura in questione.

Ciò vale anche per i dati personali dell'interessato e di tutte le altre persone coinvolte nella Violazione segnalata.

Il responsabile del trattamento di tali dati personali è SIS.

Le richieste di accesso ai dati personali, di rettifica e di cancellazione di tali dati devono essere indirizzate ad esso.

Il nome, la funzione, i dati di contatto del Whistleblower, di qualsiasi persona coperta dalle misure di protezione e supporto, nonché dell'interessato - compreso, se del caso, il numero di azienda - saranno conservati fino alla prescrizione della violazione segnalata.

I dati relativi alle dichiarazioni infondate e tutti gli altri dati saranno distrutti entro 2 mesi dalla chiusura della procedura interna o, se del caso, dalla chiusura del procedimento legale.

I dati personali oggetto di trattamento in relazione a un *follow-up* non sono comunque mai trattati oltre **cinque anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del segnalato o del Whistleblower, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

6. Tenuta di un registro

Il Compliance Officer di Gruppo e/o il Compliance Officer locale, a seconda dei casi, terrà un registro delle Violazioni segnalate e del loro seguito. Se una Violazione segnalata è ritenuta

infondata, il motivo per cui è ritenuta infondata deve essere esplicitato. In questo registro non saranno conservati dati personali.

Le dichiarazioni vengono conservate per la durata del rapporto contrattuale tra il Whistleblower e SIS, se esistente.

7. Protezione contro le ritorsioni

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede. In particolare, il SSI non può essere utilizzato per segnalare fatti che il Whistleblower sa essere falsi.

Il Whistleblower sarà protetto da qualsiasi forma di ritorsione, come sanzioni e discriminazioni, se ha utilizzato il SSI in buona fede, indipendentemente dal fatto che la successiva indagine riveli una Violazione, o che i fatti segnalati si rivelino imprecisi o errati, o che le informazioni siano state diffuse in mala fede da qualcuno diverso dal Whistleblower, che le ha poi segnalate in buona fede.

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Whistleblowing, per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, azione od omissione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in conseguenza del Whistleblowing, della segnalazione all'autorità giudiziaria o della comunicazione al pubblico, che cagioni o possa cagionare al Whistleblower, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

La stessa tutela è garantita sia al Facilitatore che ai Terzi collegati al Whistleblower, e che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in ambito professionale, e, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Whistleblowing, a società di proprietà del Whistleblower o che lo assumono o che operano nello stesso contesto lavorativo dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Whistleblowing, se la persona che ha utilizzato il SSI in buona fede ritiene di essere stata oggetto di ritorsioni, sanzioni o discriminazioni, può segnalarlo all'ANAC affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Whistleblowing, il Whistleblower che divulghi informazioni su violazioni coperte da segreto (diverse da quelle su informazioni classificate, segreto medico-legale e delibere di organi giudiziari), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata, non è punibile se, (i) al momento della divulgazione, vi erano ragionevoli motivi per ritenere che la divulgazione delle stesse informazioni fosse necessaria per rivelare la violazione e (ii) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Policy. In questi casi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche civile o amministrativa.

8. Dichiarazione mendace e Sistema Disciplinare

Ogni violazione della presente Policy può determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'articolo 21 del Decreto Whistleblowing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritorsioni nei confronti dei Whistleblower, violazione della riservatezza, impedimento all'effettuazione di una segnalazione, gestione non corretta delle segnalazioni).

Le sanzioni disciplinari devono essere previste anche nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

In particolare, se dopo le indagini risulta che le false informazioni sono state segnalate o divulgate intenzionalmente, il fascicolo relativo alla segnalazione del Whistleblower sarà in ogni caso trasmesso al Responsabile delle Risorse Umane, che deciderà se intraprendere o meno un'azione disciplinare in merito, consultando i livelli gerarchici del dipendente coinvolto..

9. Whistleblowing esterno

Il Whistleblower può anche segnalare le proprie preoccupazioni attraverso un canale di whistleblowing esterno, ossia un canale di whistleblowing istituito da un'autorità esterna.

La segnalazione di Violazioni della legislazione attraverso un canale esterno non è condizionata da una precedente segnalazione attraverso il SSI istituito da SIS. Tuttavia, si raccomanda di inviare prima le segnalazioni attraverso il SSI, in modo che SIS sia in grado di dare un seguito rapido e immediato alle Violazioni segnalate.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Whistleblowing, se la segnalazione riguarda le violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai numeri ii), iii), iv) e v) del precedente punto 3.1 e si verifica una delle seguenti condizioni:

- quando non sia stato istituito un canale interno da parte di un soggetto obbligato ad istituirlo o quando il suddetto canale, anche se previsto, non sia attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Whistleblower;
- il Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Whistleblowing e la stessa non ha avuto seguito;
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Whistleblower può presentare una cd. segnalazione esterna, attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC, che garantiscono, anche attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Whistleblower, del soggetto coinvolto, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la segnalazione esterna può essere effettuata, attraverso gli strumenti adottati dall'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), in forma scritta attraverso la piattaforma informatica o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del Whistleblower, attraverso un incontro diretto fissato in tempi ragionevoli. La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC viene trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con contestuale notifica dell'avvenuta trasmissione al Whistleblower.

9.1. Divulgazioni Pubbliche

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Whistleblowing, se la segnalazione riguarda la violazione delle norme dell'Unione Europea di cui ai numeri ii), iii), iv) e v) del precedente punto 3.1 e quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- il Whistleblower ha effettuato in precedenza una segnalazione attraverso i canali interni e i canali esterni, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro entro i termini previsti;
- il Whistleblower ha fondati e ragionevoli motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso, che siano gravi, precise e concordanti - per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico (ad esempio, una situazione di emergenza o il rischio di un danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia prontamente divulgata e abbia un'ampia risonanza per prevenirne gli effetti);
- il Whistleblower ha giustificati e ragionevoli motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso, che siano gravi, precise e concordanti - per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un seguito effettivo a causa delle specifiche circostanze del caso, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte, o in cui vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la segnalazione possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa;

il Whistleblower può effettuare la cosiddetta "divulgazione pubblica", attraverso la stampa o i media elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un gran numero di persone.

10. Titolarità

SIS è titolare della presente Policy.

La presente Policy sarà presentata al Consiglio di Amministrazione di SIS per l'approvazione.

La presente Policy e il SSI saranno soggetti a revisione periodica (e almeno una volta ogni tre anni, o in caso di modifiche legali sostanziali) durante la quale saranno intraprese azioni pertinenti a seguito di raccomandazioni fatte dal Group Compliance Officer e/o dal Compliance Officer locale, a seconda dei casi, e di segnalazioni che rivelino un fallimento o una carenza significativa nella procedura interna di indagine o segnalazione.

11. Pubblicazione

La presente Policy sarà resa disponibile sulla *intranet aziendale* e sulla piattaforma SSI di SIS, affinché sia accessibile a tutte le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione, come indicato al punto 3.2. Sarà inoltre esposta in un luogo accessibile a tutti all'interno dei locali della società.

Eventuali aggiornamenti della presente Policy saranno resi disponibili sulla *intranet aziendale* e sulla piattaforma SSI di SIS.